

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Lucia **d'AMBROSIO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Cosmo **SCIANCELEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **59864** del Registro

di Segreteria, proposto dal sig.:

- **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS),
rappresentato e difeso, nel presente giudizio, giusta procura
in calce all'atto d'appello depositato il 4 aprile 2022, dall'Avv.
Paolo Celli (pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma, alla
via Luigi Rizzo, n. 72 - **appellante;**

contro

-**INPS** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il
Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-*

	SENT. 61/2025	
	<i>tempore</i> , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente,	
	dagli Avv.ti Antonietta Coretti (pec:	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri	
	(pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden	
	(pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina	
	Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e	
	Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),	
	come da procura speciale in calce alla memoria difensiva pervenuta	
	il 18 febbraio 2025 e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla Via	
	Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto – appellato;	
	per l'annullamento e/o la riforma	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Veneto, n. 85/2021, depositata il 27 aprile 2021 e non	
	notificata;	
	Visto l'atto d'appello;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi alla pubblica udienza del 18 marzo 2025 , celebrata con	
	l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato relatore	
	Cons. Nicola Ruggiero, che ha svolto una breve relazione, l'Avv.	
	Paolo Celli per la parte appellante e l'Avv. Antonietta Coretti per	
	l'INPS appellato;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	2	

Veneto, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite, proposto dal sig. **OMISSIS**, ex Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio il 30 settembre 2019 con più di 20 anni d'anzianità (ovvero, anni 40, mesi 0 e giorni 14), titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata, con il sistema misto, a decorrere dall'1.10.2019, nonché vantante, al 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio inferiore ad anni 15 (in particolare, anni 13, mesi 11 e giorni 27).

Nello specifico, il predetto ricorso era finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, con arretrati ed accessori di legge.

Nondimeno, il I giudice ha:

-rigettato la domanda principale di riliquidazione della pensione, con l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44% ex predetto art. 54 D.P.R. n. 1092/73, rimarcando il possesso, da parte del ricorrente, di più di 20 anni di anzianità alla data della cessazione dal servizio;
-dichiarato l'inammissibilità della domanda, proposta in via subordinata con le note d'udienza depositate il 31 marzo 2021, di applicazione del nuovo coefficiente individuato dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/QM/2021.

Tale ultima domanda risulterebbe, infatti, violativa dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., in quanto volta ad ottenere, secondo la Sezione territoriale, l'applicazione di una nuova e diversa aliquota,

in assenza di previa istanza amministrativa.

2. Avverso la predetta sentenza n. 85/2021, il sig. **OMISSIS** ha proposto appello, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Celli, con atto notificato ritualmente notificato e depositato, formulando il seguente motivo di doglianza:

"Error iudicando – Erronea interpretazione del tenore letterale dell'art. 54 del T.U. 1092/73 - Violazione di legge – Violazione della circolare n. 22 del 18.9.2009 dell'INPDAP – Applicazione dell'art. 54 ai soggetti che hanno maturato una anzianità al 31.12.1995 inferiore ai 15 anni".

Nello specifico, l'appellante ha richiamato il principio di diritto sancito dalla sentenza n. 12/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte, alla cui stregua la quota retributiva della pensione "mista" in godimento dei militari cessati dal servizio con un'anzianità superiore ai 20 anni e vantanti, al 31 dicembre 1995, un'anzianità inferiore ai 15 anni, va calcolata, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati a quella data, applicando la medesima aliquota di rendimento (2,44% per ogni anno utile), già prevista dalla precedente sentenza n. 1/QM/2021 delle medesime Sezioni riunite per i militari "over 15" (ovvero, quelli in possesso, alla medesima data del 31 dicembre 1995, un'anzianità superiore a 15 anni ed inferiore a 18 anni).

Ha aggiunto che la domanda di applicazione dell'aliquota del 2,44% non costituirebbe domanda nuova, in quanto già ricompresa in quella più ampia formulata in sede di gravame.

In conclusione, il sig. OMISSIS ha chiesto:

-in via principale, la riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il suo diritto all'applicazione, in suo favore, dell'aliquota di cui più volte citato art.54 D.P.R. n. 1092/73, con il riconoscimento dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile e condanna dell'INPS al pagamento delle conseguenti somme, oltre accessori di legge.

Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

3. Con memoria pervenuta il 18 febbraio 2025, l'**INPS** si è costituito in giudizio, rappresentando che la competente Sede dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell'odierno appellante, con applicazione, sulla quota retributiva dello stesso, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44%, per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995.

Ha dunque indicato (e contestualmente depositato) sia il provvedimento di riliquidazione che il cedolino (relativo alla rata di pensione del mese di maggio 2022), con il quale sarebbero stati corrisposti gli importi scaturiti da tale riliquidazione.

In conclusione, l'INPS ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.

4. Con memoria pervenuta il 12 marzo 2025, la difesa dell'appellante ha preso atto della documentazione depositata in allegato alla memoria di costituzione dell'INPS, dichiarandosi

	SENT. 61/2025	
	concorde affinché sia dichiarata la cessata materia del contendere.	
	5. Alla pubblica udienza del 18 marzo 2025, l'Avv. Paolo Celli, per	
	la parte appellante, e l'Avv. Antonietta Coretti, per l'INPS, hanno	
	ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere,	
	concludendo come in atti.	
	Il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In relazione al presente giudizio, va dichiarata la cessata materia	
	del contendere.	
	Secondo la pacifica giurisprudenza, tanto della Corte di cassazione,	
	quanto della Corte dei conti (<i>ex multis</i> , Cass. Sez. L. n.	
	16886/2015, n.2063/2014; Sez. 3 n.16150/2010, n.23289/2007;	
	Sez. Sez. 6-5 n.5188/2015; Sez. 3 n.16891/2021; Corte conti, Sez.	
	II App. n.235/2023 e n. 313/2024), tale provvedimento decisorio si	
	fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio	
	diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed	
	è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza	
	di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine	
	al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una	
	specific pronuncia sull'oggetto della controversia.	
	Nel contempo, occorre anche che le parti si diano reciprocamente	
	atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale	
	dedotta in giudizio, e sottopongano al giudice conformi conclusioni	
	in tal senso.	
	6	

SENT. 61/2025

Nel caso di specie, l'INPS, con la memoria depositata in data 18 febbraio 2025, ha rappresentato di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell'appellante, con applicazione, sulla quota retributiva, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995, allegando pertinente documentazione.

Ha conseguentemente chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.

Con memoria pervenuta il 12 marzo 2025, la difesa dell'appellante, nel prendere atto della rideterminazione del trattamento pensionistico, ha concordato sulla cessata materia del contendere.

Analoghe posizioni sono state espresse dalle parti all'odierna udienza.

Risultano, dunque, integrate le condizioni per dichiarare la cessata materia del contendere.

Nel contempo, il Collegio ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio, tenuto conto del fatto che la definizione della questione della spettanza dell'aliquota *de qua* in favore dei militari "under 15" (come l'odierno appellante) è intervenuta solo in epoca successiva al giudizio di I grado (sentenza n. 12/QM/2021 delle Sezioni riunite, depositata il 9 settembre 2021 e, dunque, ben dopo la sentenza qui gravata), nonché della circostanza per cui la corresponsione degli importi scaturiti dalla riliquidazione della pensione è avvenuta, comunque, in epoca

	SENT. 61/2025	
	(maggio 2022) subito successiva alla proposizione del gravame	
	(notificato nel marzo 2022) e ben antecedente alla celebrazione	
	dell'odierna udienza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	-dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	- compensa integralmente le spese del giudizio.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo	
	2025.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 20 MARZO 2025	
	P. Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	8	

[illegible]